RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE

Art. unico

Il Ministro per il bilancio ed il Ministro, per il tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo.

Versione in vigore dal 10 marzo 1964, non più in vigore dal 1 gennaio 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese
Estremi	Legge 21 agosto 1949, n. 639
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relazione-annua-al-parlamento-sulla-situazione-economica-del-paese/art-unico/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it